

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., All'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, in persona del l.r.p.t., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR- Struttura di Missione per il PNRR in persona del Ministro p.t.

VISTO CHE

La odierna richiedente **Arianna Lusci**, , rappresentata e difesa ai fini del giudizio di cui infra, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe GALLENCA, , del Foro di Torino, il quale chiede che ogni comunicazione e notificazione di legge sia effettuata mezzo fax 011.5627802 o PEC giusepegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, l'avv. Stefano Callà, , pec calla.sriavvocati@pec.it, fax 0112730803 e l'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, C.F., fax 011.5629584 PEC davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, per procura speciale allegata al predetto ricorso,

HA PROPOSTO

Ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, ricorso allibrato al N.R.G. 2344/2025, Sez. III Bis,

NEI CONFRONTI DEL

Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,
C.F. 80185250588 nella sede per la carica presso il Ministero predetto ed ex
lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con
domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

**Ministero della Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale
per la Lombardia**, in persona del l.r.p.t. C.F. 80185250588 nella sede per la
carica presso l'Ufficio predetto ed ex lege domiciliato presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma con domicilio pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

**Commissione di esame per la classe di concorso A060 nel concorso
bandito con D.M. 2575/2023**, in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica
presso l'Ufficio predetto ed ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale
dello Stato di Roma con domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

Resistenti

Con notizia a

Corò Jessica, Scognamiglio Stefania,

Simone Sonia, Trezza Luigi, Maria Giuliana Di Mauro, Angela

D'Alessandro Tiziana Magnani, Paola Bruna Fernanda Giannone,

controinteressati

**nonché avverso tutti i contro interessati, genericamente individuati ed
individuabili nei soggetti inclusi nella graduatoria impugnata pubblicata
all'esito delle prove di concorso in data 5.12.2024 per la Regione
Lombardia unitamente al relativo decreto 3686/2024 de USR Lombardia
di approvazione ed in quelli individuati nelle graduatorie successivamente**

pubblicate ed impugnate

per l'annullamento/dichiarazione di nullità, previa emanazione di

ogni più opportuna misura cautelare,

del DM 2575/2023 con il quale il Ministero intimato bandiva il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, DM 205/2023 (doc. 1), del decreto n 205 del 2023, con il quale il Ministero intimato dettava *Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compreso il suo allegato A (doc. 2); della graduatoria pubblicata all'esito delle prove di concorso in data 5.12.2024 per la Regione Lombardia unitamente al relativo decreto 3686/2024 de USR Lombardia di approvazione (doc. 3), nonché della rettifica della stessa pubblicata in data 6.12.2024 con decreto 3693/24, nonché della rettifica della stessa in data 18.12.2024 con decreto 3791/24, nonché della integrazione alla stessa pubblicata in data 20.12.2024 con decreto 3819/24 (doc. 4); nonché della integrazione alla stessa pubblicata in data 22.1.25 con decreto 56/2025 (doc.*

5); del verbale di correzione delle prove pratiche della ricorrente (doc. 6) e degli esiti relativi alla ricorrente per detta prova (doc. 6), e per quanto necessario degli esiti complessivi della prova relativi alla ricorrente; del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale il Ministero intimato ha bandito il concorso e le relative prove per la regione Lombardia; del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale il Ministero intimato ha formulato ed approvato le griglie di valutazione utilizzate dalla Commissione di esame per la valutazione della prova pratica cui ha partecipato la ricorrente, nonché delle griglie di valutazione medesime; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.

**Per le seguenti ragioni, rinvenibili nel ricorso allegato e che si
riportano di seguito**

“La odierna ricorrente ha partecipato (cfr. doc. 8) al concorso indetto con decreto in data 26.10.2023 del Ministero della Istruzione e del Merito per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, concorrendo per la classe A-060 “Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado”; le prove di concorso e le successive graduatorie sarebbero state su base regionale.

Secondo i provvedimenti impugnati (cfr. allegato A al DM 205), per la classe di concorso predetta era previsto lo svolgimento di tre diverse prove di esame: la prova scritta, la prova pratica e la prova orale. La prova pratica è considerata parte di quella orale ed a questa precedente; la prova pratica sarebbe stata valutata anche essa in centesimi.

Sempre secondo i provvedimenti impugnati (cfr. art. 8 DM 2575), la prova scritta e la prova orale si consideravano superate con il punteggio di 70 punti su 100; nel caso in cui, come quello di specie, fosse stata somministrata la prova pratica, il voto della prova orale sarebbe stato dato dalla media aritmetica tra il voto della prova pratica e quello della prova orale.

La ricorrente superava la prova scritta con il punteggio di 98/100, venendo quindi ammessa alla prova orale ai sensi dell'art. 7 DM 205 (doc. 9). Per previsione del decreto, le prove sarebbero state valutate dalle commissioni sulla base dei "quadri di riferimento" stilati dalla Commissione Nazionale.

Nel caso della classe di concorso della ricorrente, per la quale era prevista la prova pratica, il candidato avrebbe dovuto totalizzare almeno 40/100 alla prova pratica per avere la possibilità teorica di superare la prova orale nel suo insieme, posto che totalizzando 100 all'orale avrebbe raggiunto la media di 70. Nel caso di specie, però, la ricorrente ha ricevuto la immotivata ed illegittima valutazione di 38 alla prova pratica (valutazione del tutto iniqua e irragionevole, come si vedrà), ed ha partecipato alla prova orale successiva; totalizzando, alla prova orale (propriamente dette), un punteggio comunque superiore alla valutazione di 70 necessaria per considerare la prova superata. Tanto premesso, gli atti impugnati sono da annullarsi/dichiararsi nulli per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 1, 3 l. 241/1990. Difetto di motivazione ed arbitrarietà. Violazione di legge con riferimento all'art. 97 Cost. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 12 DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione dei parametri di cui alla griglia di valutazione elaborata dal Ministero per la prova pratica.

Tanto si deduce con riferimento alla griglia di valutazione utilizzata dalla commissione nonché in relazione alla iniqua ed immotivata valutazione che ha raggiunto la prova pratica svolta dalla ricorrente, precludendole l'ingresso in graduatoria.

In primo luogo, va rilevato come la griglia di valutazione non possa essere considerata legittima.

Essa, infatti, conduce a votazioni motivate solo apparentemente, e crea disparità di trattamento evidente in caso di attribuzioni di votazioni del tutto arbitrarie, come viene a spiegarsi.

Come emergente dal doc. 6, la prova pratica della ricorrente non ha alcun segno grafico apposto dalla commissione: pertanto, la commissione non ha individuato errori "degni" di correzione, o – anche solo – di segnalazione, tuttavia ha proceduto ad una valutazione fortemente negativa dell'elaborato (38 punti su 100).

Valutazione che, come anticipato, ha precluso la possibilità di raggiungere il punteggio di 70/100 complessivi alla prova orale e quindi di superare la prova ed entrare in graduatoria, nonostante la ricorrente avesse totalizzato 98 alla prova scritta e – successivamente- abbia raggiunto il voto di 83 alla prova orale (doc. 10).

All'apparenza, la valutazione sembrerebbe supportata e motivata tramite la griglia di valutazione di cui al doc. 6; tuttavia la valutazione numerica - come riportata negli atti all'esito della correzione – risulta, ciononostante, arbitraria. Tanto in ragione della formulazione stessa della griglia e dell'utilizzo che ne è stato fatto, in concreto, dalla Commissione di concorso.

Appurato che la griglia è suddivisa in “ambiti”, “indicatori”, “descrittori di livello”, “punti” e “valutazione”, all’interno del medesimo “descrittore del livello” vi è infatti una forbice talmente ampia di punteggi assegnabili da non poter discernere una prova fortemente insufficiente da una al limite della sufficienza.

Con la conseguenza che i punteggi nel concreto assegnato dalla commissione, in assenza di una ulteriore motivazione, risultano del tutto arbitrari.

Nel caso, infatti, risulta incomprensibile e comunque non spiegato perché- ad esempio- la prova della ricorrente, in tema di “competenza progettuale e padronanza dei contenuti” sia stata valutata come pertinente al “descrittore” di livello “progetta la prova assegnata in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise” e sia stato assegnato alla candidata (odierna ricorrente) il punteggio di 10 (a fronte di una forbice tra 7 e 13).

Oppure ancora perché alla ricorrente sia stato assegnato il punteggio di 14, a fronte di una forbice compresa tra 14 e 27, per l’ambito “uso di metodologie, strumenti e tecniche”, dato che il “descrittore di livello” riporta come motivazione “realizza la prova in modo disorganico e confuso, basandosi su competenze e conoscenze metodologiche, strumentali e tecniche generiche e/o imprecise”.

Idem dicasi per i restanti ambiti, cioè “analisi e rappresentazione dei risultati” e “argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore”, nei quali alla ricorrente sono stati assegnati i punteggi minimi (cioè 7 su 13) del secondo (su cinque) “descrittori di livello”.

Dato che la forbice valutativa esprimibile numericamente era così ampia, la valutazione assegnata non può essere considerata adeguatamente motivata con la sola attribuzione del livello descrittore e con la mera attribuzione di un punteggio numericamente espresso ivi previsto.

Nei fatti, quindi, la assegnazione della valutazione numerica risulta del tutto arbitraria, posto che non esiste altra motivazione a supporto della attribuzione del voto numericamente espresso che non sia il generico riferimento al descrittore, che non può essere considerato adeguatamente specifico per supportare- di per sé sola- la valutazione numerica nell'ambito di una forbice che può essere dirimente ai fini del superamento della prova orale e quindi dell'esito del concorso.

La griglia di valutazione, infatti, oltre ad avere una motivazione generica attribuisce uno spatium tale di punteggio numerico attribuibile al medesimo "descrittore" da dover essere considerato arbitrario ed immotivato in assenza di ulteriori specificazioni.

A maggior riprova della incongruità e della illegittimità di tale metodo di valutazione e delle valutazioni poi assegnate, basti segnalare che se alla ricorrente fosse stato assegnato il massimo del punteggio attribuibile del medesimo elemento descrittore nel caso utilizzato, la stessa avrebbe totalizzato il punteggio di 66 che, grazie al punteggio di 83 ottenuto all'orale (media superiore a 70), le avrebbe consentito l'ingresso in graduatoria.

Tale aspetto dimostra al di là di ogni dubbio come la griglia di valutazione utilizzata sia del tutto illegittima ove non si ritenga necessaria alcuna motivazione circa l'attribuzione del punteggio numerico: infatti, pur

rimanendo nello stesso ambito descrittivo, è possibile ottenere un punteggio al limite del punteggio qualificante oppure un punteggio del tutto escludente. Con ogni conseguenza sulla utilità della prova orale da svolgersi.

Tanto a riprova della totale irragionevolezza ed incongruità del metro di valutazione e della successiva valutazione, che ne risulta dunque e comunque immotivata.

Infatti la più recente giurisprudenza amministrativa sul punto insegna come la valutazione espressa con un voto è adeguata solo se è traducibile agevolmente in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti parametri dei criteri di valutazione indicati dall'amministrazione (cfr. TAR Umbria, n. 184/2024).

Nel caso di specie, ciò non è possibile, o comunque non è agevole, posto che l'attribuzione del punteggio è correlata ad un parametro descrittivo, ma la valutazione numerica poi concretamente attribuita spazia da un limite minimo e uno massimo molto distanti, risolvendosi- nei fatti- l'attribuzione del minimo o del massimo in puro arbitrio ove non adeguatamente giustificato.

Ed infatti, nel caso concreto, non è stato spiegato perché la prova della ricorrente sia stata meritevole del punteggio minimo disponibile in ben tre descrittori di livello su 4: né è stato spiegato perché in uno dei descrittori alla ricorrente sia stata assegnata la valutazione di 10 (cioè un punteggio medio tra il minimo, 7, ed il massimo 13, previsto per quell'indicatore).

Punteggio medio che, se assegnato anche negli altri descrittori, avrebbe consentito la partecipazione all'orale da parte della ricorrente con la possibilità di raggiungere il punteggio richiesto medio di 70.

Ma, come anticipato, non vi è alcun tipo di motivazione a supporto di tale

valutazione. Il che rende la stessa arbitraria e pertanto nulla/da annullarsi, con necessità di riedizione della correzione ed eventuale inserimento in graduatoria della ricorrente.

Sulla richiesta tutela cautelare

Sussistente il fumus boni iuris per quanto sopra, risulta sussistere anche il periculum in mora, dato dalla assegnazione delle cattedre messe a concorso a seguito della pubblicazione della graduatoria e delle sue integrazioni.

Risulta pertanto necessaria ed opportuna la concessione della richiesta tutela cautelare, posta la necessità di nuova correzione degli elaborati della prova pratica della ricorrente con attribuzione di nuove e motivate valutazioni e, potenzialmente, della interpolazione/variazione della graduatoria e delle sue integrazioni.”

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

Si è celebrata la camera di consiglio in data 04.03.2025 e che lo svolgimento del processo di cui sopra può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

E CONSIDERATO ANCHE CHE

All'esito della predetta camera di consiglio, con ordinanza n. 4746/2025 REG. PROV. COLL. pubblicata il 05.03.2025 il suddetto T.A.R., Sez. III-bis, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del ricorso con le modalità ivi rinvenibili, rinviando alla camera di consiglio del 29.04.2025 la trattazione della domanda cautelare della ricorrente Lusci;

si allega alla presente istanza, e come da disposizioni della anzidetta

ordinanza, il ricorso notificato in copia autentica, gli atti e provvedimenti impugnati, nonché copia autentica della ordinanza della Terza-Bis Sezione del TAR Lazio di cui sopra, di cui si attesta l'autenticità in quanto estratta dal registro informatico del TAR;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

La sig.ra Lusci Arianna a mezzo dell'avv. Davide Gallenca, richiede agli enti destinatari di provvedere alla pubblicazione del presente avviso e del ricorso notificato nonché degli atti e provvedimenti impugnati, nonché della ordinanza predetta, ai sensi e secondo le modalità di cui alla ordinanza individuata in motivazione ovvero sia con la pubblicazione sui siti internet dell'Amministrazione con adeguata evidenza e rinvio agli atti impugnati, il ricorso introduttivo, la documentazione allegata e la presente richiesta/avviso al fine di procedere alla notificazione per pubblici proclami dell'anzidetto ricorso; l'istante richiede altresì l'attestato di pubblicazione richiamato nella ordinanza da versarsi successivamente agli atti del processo, da trasmettersi nel più breve tempo possibile dall'adempimento stante la perentorietà dei termini come indicati nella ordinanza.

Si segnala che, ai sensi della ordinanza predetta, l'amministrazione è tenuta a assicurare il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva.

Con osservanza.

Si allega:

Ricorso allibrato al n. r.g. 2344/25 TAR Lazio- Roma con atti e provvedimenti impugnati;

Ordinanza n. 4746/25 TAR Lazio- Roma Sez. Terza Bis in copia
autentica siccome estratta dal registro elettronico dell'anzidetto TAR.

Salvis iuribus

Torino, 14.03.2025

Avv. Davide Gallenca